

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 41

Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 "Interventi urgenti in materia di trasporti".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Destinatari

1. La Regione del Veneto individua, come soggetti destinatari degli interventi previsti dall'articolo 1 del DL 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, le aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei confronti delle aziende che cessano di esercitare l'attività di trasporto pubblico locale in data anteriore al 31 dicembre 1997, salvi i casi di cessazione per revoca delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, la Giunta regionale dispone la revoca di tutto il contributo assegnato.

3. I contributi recuperati nei confronti delle aziende cessate sono ridestinati al finanziamento di interventi a sostegno del trasporto pubblico locale.

Art. 2

Criteri e modalità di assegnazione dei contributi

1. La Giunta regionale delibera, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri per l'assegnazione dei contributi, finalizzati alla copertura dei disavanzi 1987-1993, alle aziende di cui all'articolo 1.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve comunque assicurare il seguente ordine di priorità:

- a) assegnazione a tutte le aziende di contributi non inferiori al sessanta per cento dei disavanzi rideterminati e certificati rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 1 del DL 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, tenuto conto degli interventi regionali già effettuati ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13;

- b) assegnazione, alle aziende che non hanno goduto da parte degli enti locali delle anticipazioni previste dal decreto legge 19 dicembre 1992, n. 485 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, di contributi sino alla copertura integrale dei disavanzi relativi al periodo 1987-1993.

Art. 3

Recupero delle anticipazioni degli Enti locali

1. Gli Enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di esercizio nei confronti delle aziende destinatarie dei contributi di cui all'articolo 1, possono attivarsi presso le aziende medesime per l'attuazione del comma 14 dell'articolo 1 del DL 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

Art. 4

Obblighi delle aziende assegnatarie dei contributi

1. Le aziende assegnatarie dei contributi di cui alla presente legge, sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 13 dell'articolo 1 del DL 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'iscrizione, in conseguenza dei relativi decreti ministeriali di assegnazione, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio, delle risorse attribuite alla Regione a valere sull'articolo 1 del DL 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

- a) per quanto riguarda le annualità 1995-1996, con le procedure previste dall'articolo 20 della vigente legge regionale di contabilità (capitolo n. 1401 dell'entrata e capitolo n. 45783 della spesa);
- b) utilizzando le rimanenti otto annualità, detratta la quota parte del contributo spettante alla Regione ai sensi del comma 14 dell'articolo 1 del DL 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, quale rata di ammortamento di un mutuo da contrarre secondo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia (capitolo n. 9666 dell'entrata e capitolo n. 45786 della spesa).

Art. 6

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 1996

Galan

Dal procedimento di formazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 41

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Raffaele Bazzoni ha adottato il disegno di legge con deliberazione 15 luglio 1996, n. 42/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 luglio 1996, dove ha acquisito il n. 191 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 2ª in data 31 luglio 1996;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 24 ottobre 1996, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Carlo Costanzo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 novembre 1996, n. 10349;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 25 novembre 1996;
- Il Commissario del Governo, con nota 16 dicembre 1996, n. 5285/21505, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza, evidenziando:
"che l'articolo 2 secondo comma lettera a) prevedendo la concessione di contributi non inferiori al 60 per cento dei disavanzi si discosta dalla previsione della legge 204/1995 secondo cui la misura dei contributi non deve essere superiore al 60% del disavanzo e pertanto è suscettibile di rendere insufficienti i fondi statali all'uopo assegnati. Qualora tale ipotesi si verificasse la Regione dovrebbe provvedere con mezzi finanziari propri".

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per la viabilità e i trasporti